



COMUNE DI BORGO TICINO

Via Circonvallazione 37

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 20/09/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 ACCESSO CORTILE AI GENITORI/ACCOMPAGNATORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO TICINO DURANTE L'ORARIO DI INGRESSO E USCITA SCOLASTICA

IL SINDACO

PREMESSO che con la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 successivamente prorogata è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PREMESSO che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

CONSIDERATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 - "Ulteriori disposizioni recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 59 del 12 giugno 2021 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Riaperture delle attività economiche e sociali";

DATO ATTO che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 comma 5, che recita *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali."*;

Considerato:

- Che sono riprese le attività scolastiche 2021/2022 della Scuola Primaria di plesso di Borgo Ticino, facente parte dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Camilleri" di Varallo Pombia;
- Che in data 15.09.2020 prot. n. 12159, riferito all'anno scolastico 2020/2021, lo scrivente in accordo col Dirigente Scolastico, al fine di prevenire il rischio di assembramenti, comunicava e si concordava, tra l'altro, la necessità di garantire l'accesso ai genitori/accompagnatori nel cortile della Scuola Primaria sia per l'ingresso che per l'uscita;
- Che in data 09.09.2021 prot. 12040, il sottoscritto richiedeva la permanenza delle medesime condizioni concordate per l'anno scolastico 2020/2021, riferite ai servizi connessi all'attività scolastica (pre/post scuola, mensa, scuolabus etc.) e per le vie brevi ne stabiliva il permanere in accordo col Dirigente Scolastico;

Vista la Circolare del Dirigente Scolastico n. 16 del 17.09.2021 dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Camilleri" di Varallo Pombia ad oggetto "Modalità di accesso e uscita nei plessi scolastici e orari di funzionamento";

Considerato, che la suddetta circolare, oltre a definire un ordine di ingresso e uscita delle classi frequentanti le scuole, recita "... per i plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado i genitori non potranno accedere nelle pertinenze della scuola (cortile e giardino)..."

Rilevato, che sono pervenute in data odierna, al sottoscritto molteplici segnalazioni circa il verificarsi di assembramenti causato dalle disposizioni di cui alla circolare sopra richiamata;

Atteso che lo spazio esterno al cancello di entrata/uscita della Scuola Primaria di Borgo Ticino, stante la dimensione non adeguata al numero di genitori/accompagnatori in rapporto alla superficie disponibile, non consente, con le modalità adottate, di scongiurare il rischio di assembramenti e quindi di diffusione del virus Covid 19;

Dato atto, che come lo scorso anno scolastico, risulta necessario consentire ai genitori/accompagnatori degli alunni di entrare all'interno del cortile della Scuola Primaria di Borgo Ticino durante l'orario di ingresso e uscita;

Ritenuto quindi di poter consentire ai genitori/accompagnatori degli alunni di entrare all'interno del cortile della Scuola Primaria di Borgo Ticino durante l'orario di ingresso e uscita rispettando le seguenti indicazioni:

- Autoresponsabilizzazione dei comportamenti messi in essere all'interno dell'area sia per genitori/accompagnatori;
- Distanziamento sociale di almeno 1 metro di separazione tra gli genitori/accompagnatori ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ponendo in capo agli adulti presenti, il rispetto del prescritto distanziamento fisico;
- Obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree per tutti gli utenti, ragazzi e bambini al di sopra dei sei anni che si trovano all'interno di dette aree;
- Divieto di ingresso al cortile con animali di qualsiasi genere;

ORDINA

Per quanto in premessa, che si intende integralmente riportato:

- Alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Statale Comprensivo "A. Camilleri" di Varallo Pombia, di consentire ai genitori/accompagnatori degli alunni, di entrare all'interno del cortile della Scuola Primaria di Borgo Ticino durante l'orario di ingresso e uscita, al fine di scongiurare rischi di assembramenti di persone e di conseguenza la diffusione del virus COVID 19, rispettando le seguenti indicazioni:
 1. Autoresponsabilizzazione dei comportamenti messi in essere all'interno dell'area sia per genitori/accompagnatori;
 1. Distanziamento sociale di almeno 1 metro di separazione tra gli genitori/accompagnatori ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ponendo in capo agli adulti presenti, il rispetto del prescritto distanziamento fisico;
 2. Obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree per tutti gli utenti, ragazzi e bambini al di sopra dei sei anni che si trovano all'interno di dette aree;
 3. Divieto di ingresso al cortile con animali di qualsiasi genere;

RICHIAMA

L'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" In caso di mancato rispetto delle misure

di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. ed i. avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Copia della presente venga notificata alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Statale Comprensivo "A. Camilleri" di Varallo Pombia, presso la sede dell'Istituto Comprensivo;

Copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale del Comune di Borgo Ticino

Che copia del provvedimento venga trasmetto all'UTG Prefettura di Novara, alla Stazione dei Carabinieri di Borgo Ticino, alla Polizia Locale di Borgo Ticino.

DA ATTO

Che le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data del 20 Settembre 2021 e sono efficaci fino a nuove disposizioni.

Il Sindaco

Geom. Alessandro Marchese